

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 Ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; De Sanctis Dr. Gabriele, Vasselli Avv. Laura; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/REAL CORNAREDO DEL 20.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 52 del 24.9.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Interfive Vigevano di Vigevano (Pavia), riduce la squalifica inflitta al calciatore Granata Daniele ad 1 giornata di gara, già scontata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 2 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete